

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, AUSILI FINANZIARI COMUNQUE DENOMINATI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI, NONCHE' PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DA PARTE DEL COMUNE.

Adottato con deliberazione di C.C. n. 16 del 27.3.2014

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, AUSILI FINANZIARI COMUNQUE DENOMINATI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI, NONCHE' PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DA PARTE DEL COMUNE.

TITOLO I

Disposizioni Generali

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, in attuazione di quanto disposto dall'art. 12 della legge 9 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per la concessione del patrocinio nei riguardi di iniziative ed attività promosse da soggetti pubblici e privati.
2. Sono esclusi dalla presente regolamentazione i contributi previsti da norme di legge o specifiche convenzioni .

Articolo 2 – Finalità

1. Il Comune di Novara, attraverso la concessione dei benefici di cui al presente regolamento, intende favorire in particolare lo sviluppo dei seguenti settori:
 - a) attività sportive;
 - b) attività educative;
 - c) attività culturali, di spettacolo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e di realizzazione di eventi;
 - d) attività diverse di impegno civile;
 - e) attività di promozione del tessuto economico e dei servizi turistici;
 - f) attività di protezione civile;
 - g) attività di promozione della città;
 - h) attività di promozione della mobilità sostenibile e dell'efficienza energetica;
 - i) iniziative a favore dei giovani;
 - l) attività di promozione della cultura della correttezza fiscale;
 - m) attività di sostegno all'occupazione e sviluppo delle nuove imprese;
 - n) iniziative dirette a promuovere ed a sostenere la crescita, i consumi, la riduzione della pressione fiscale e la lotta all'evasione.
2. I provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari nonché di attribuzione dei vantaggi economici di cui al presente regolamento comportano assunzione di responsabilità in capo ai beneficiari circa il corretto utilizzo delle risorse erogate.
3. I provvedimenti di cui al precedente comma possono riguardare esclusivamente attività che si svolgono nel territorio del Comune di Novara ovvero risultino di competenza dello stesso Comune o che comunque comportino benefici e vantaggi per la comunità dal Comune stesso amministrata, salvo casi in cui per l'elevato contenuto sociale ed umanitario delle attività suddette ovvero, a fronte di calamità naturali ed eventi

similari, l'Amministrazione civica ritenga opportuno disporre l'effettuazione di interventi economici allo scopo.

Articolo 3 - Destinatari

1. La concessione dei benefici previsti dall'art. 1 del presente regolamento può essere disposta a favore:

- a) di enti pubblici e società a partecipazione pubblica per le attività svolte a favore della popolazione del Comune;
- b) di comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che svolgano in modo prevalente attività in favore della popolazione del Comune o iniziative di particolare interesse per la comunità locale, nonché associazioni che pur effettuando normalmente attività per i propri associati, svolgano attività che siano anch'esse di particolare interesse per la comunità locale;
- c) di persone fisiche nell'ambito dei settori di cui al precedente art. 2, comma 1, ove previsto dai bandi predisposti dai singoli uffici comunali, in virtù delle disposizioni del presente regolamento, di legge o di atti di programmazione generale;
- d) imprese industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizi, in particolare nei settori di cui ai successivi artt. 9 e 12 del presente regolamento;

2. Al fine di prevenire situazioni di disagio e di emarginazione, possono altresì essere destinatarie di contributi le persone fisiche, in possesso di redditi minimi, che abbiano subito significative diminuzioni delle proprie capacità economiche a seguito di eventi eccezionali a loro non imputabili, ovvero strettamente collegati a politiche e finalità di cui all'art. 2, comma 1. A tale scopo, la Giunta Comunale individua le categorie dei beneficiari, fissa i limiti di reddito degli stessi e l'entità massima dei contributi nell'ambito dei relativi stanziamenti di bilancio

Articolo 4 - Tipologie di intervento

1. Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento le tipologie di interventi economici che il Comune di Novara può effettuare vengono definite come in appresso:

- **sovvenzioni:** interventi attraverso i quali il Comune assume a proprio carico, di norma in misura parziale, gli oneri economici conseguenti ad iniziative di carattere non occasionale rientranti tra le attività istituzionali dei beneficiari, pubblici o privati;
- **contributi:** interventi con i quali il Comune si fa carico, occasionalmente o continuativamente, in modo parziale, degli oneri economici connessi ad iniziative di interesse pubblico;
- **vantaggi economici:** interventi con cui il Comune concede la fruizione di un bene di civica proprietà o di un proprio servizio, ovvero presta un'attività senza corrispettivo o con riduzione dello stesso. Sono compresi in tale definizione i patrocini e tutte le forme di partecipazione, indipendentemente dall'erogazione di somme di denaro.

2. In casi particolari, possono essere effettuati interventi di altra tipologia a favore di soggetti ritenuti benemeriti, anche sotto forma di ausili finanziari comunque denominati, anche diversi dall'erogazione di denaro, quali esenzioni o riduzione di oneri connessi alle attività svolte da tali soggetti o a servizi a domanda individuale. Esenzioni e riduzioni di oneri non possono riguardare comunque carichi tributari, fermo quanto disposto dal successivo art. 18 e seguenti.

3. In luogo o in aggiunta ai benefici economici di cui al presente articolo, la civica Amministrazione può concedere il proprio patrocinio nei confronti di iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, scientifiche, educative, sportive, ambientali ed economiche.

4. Resta ferma la disciplina prevista per gli interventi socio-assistenziali oggetto di specifica regolamentazione.

TITOLO II

Aree tematiche di intervento

CAPO I Le singole aree

Articolo 5 - Attività sportive

1. I benefici di cui al presente articolo sono finalizzati ad incentivare e diffondere la pratica dello sport dilettantistico nonché la formazione educativa e sportiva dei cittadini, nel pieno rispetto delle pari opportunità.
2. La concessione dei benefici è accordata a favore di associazioni, società sportive, enti di promozione sportiva ed altri soggetti pubblici o privati, che promuovano o realizzino iniziative o manifestazioni sportive e che, in genere, curino la pratica di attività fisico-motorie, ricreative edel tempo libero, perseguendo tali obiettivi senza fini di lucro.
3. I benefici di cui al punto precedente si distinguono in:
 - a) contributi promozionali ordinari alle attività sportive;
 - b) contributi promozionali ai progetti innovativi e/o di maggior rilevanza;
 - c) contributi promozionali alle iniziative e manifestazioni sportive, distinti in:
 - contributi a manifestazioni di particolare rilevanza o consolidate nel tempo;
 - contributi straordinari, a fronte di manifestazioni non rientranti nella precedente categoria, ma che abbiano grande rilevanza cittadina, nazionale e/o internazionale.
 - d) integrazione delle spese di carattere gestionale e generale.

Articolo 6 - Attività educative

1. I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a favore di soggetti pubblici o privati, anche operanti nel volontariato educativo, per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire nell'ambito delle istituzioni scolastiche e dell'educazione permanente:
 - a) l'integrazione delle spese di carattere gestionale e generale;
 - b) le finalità didattiche, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive, nonché la realizzazione di convegni, mostre e rassegne.
2. Non rientra nella presente regolamentazione l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a favore di soggetti che usufruiscano del diritto allo studio con le modalità ed i criteri previsti dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.

Articolo 7 - Attività culturali, di spettacolo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e di realizzazione di eventi

1. I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a favore di soggetti pubblici o privati, anche operanti nel volontariato culturale, per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura, la diffusione della stessa nei vari ambiti, tra i quali il settore musicale, della danza, teatrale, cinematografico, espositivo, delle arti visive ed editoriale, l'organizzazione di convegni, mostre e rassegne che attivino la partecipazione dei cittadini alla vita culturale nonché per l'organizzazione e la gestione di attività ed eventi di promozione del territorio con particolare attenzione alle forme espressive della cultura locale ed alla valorizzazione di beni culturali.

Articolo 8 - Attività diverse di impegno civile

1. I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a favore di soggetti pubblici o privati, per attività o iniziative:

- di impegno civile;
- di promozione e tutela dei diritti;
- di sostegno a soggetti vittime del terrorismo, di tutte le mafie, della criminalità organizzata o comune, nonché a favore dei familiari di persone cadute nell'adempimento di un dovere civico.

Articolo 9 - Attività di promozione del tessuto economico e dei servizi turistici

1. I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a favore di soggetti pubblici e privati per iniziative, attività o manifestazioni intese a :

- a) promuovere, in occasione di fiere, mercati ed esposizioni, il commercio, l'artigianato e le attività agricole di interesse locale;
- b) incentivare le attività economiche e commerciali incentrate nel territorio ricadente nell'ambito comunale;
- c) valorizzare il tessuto economico e produttivo della Città, sviluppare la ricerca scientifica e della innovazione tecnologica da applicare alle attività produttive nel territorio.

Articolo 10 - Attività di protezione civile

1. I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a favore di associazioni e organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo regionale di volontariato di protezione civile, per la copertura delle spese previste per una delle seguenti attività:

- a) acquisto di strutture mobili, mezzi, attrezzature, dotazioni di soccorso o prevenzione;
- b) organizzazione o partecipazione ad esercitazioni di livello comunale, provinciale o regionale con eventuale acquisizione di mezzi e materiali e/o relativi rimborsi spese;
- c) organizzazione e svolgimento di corsi di formazione, con acquisizione del relativo materiale e mezzi;
- d) spese di gestione delle organizzazioni e associazioni di volontariato.

Art. 11 - Promozione della città

1. I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a favore di soggetti pubblici o privati per iniziative, attività o manifestazioni intese a:

- a) promuovere la conoscenza della città, delle sue attrattive turistiche, culturali, ambientali, storico-architettoniche, artistiche, culturali, enogastronomiche;
- b) promuovere le potenzialità economiche, imprenditoriali e produttive della città, le opportunità di sviluppo e di apertura ai mercati internazionali;
- c) promuovere e organizzare eventi, presentazioni, conferenze stampa, workshop ed altre iniziative volte a comunicare la nuova immagine della città.

CAPO II

Concessione di contributi ad Enti, istituzioni ed associazioni che operano in campo socio – assistenziale

Art. 12 – Definizione campo di intervento

1. Il Comune promuove, incoraggia e sostiene le iniziative di enti, istituzioni ed associazioni di volontariato con l'erogazione di contributi indirizzate ad attività utili e meritorie connesse con gli interessi generali della collettività o comunque di interesse significativo e rilevante per la Comunità locale di Novara.
2. I campi di intervento riguardano:
 - prevenzione e rimozione delle cause di ordine economico, psicologico, culturale ed ambientale relative a situazioni di bisogno e/o emarginazione;
 - sensibilizzazione, informazione e coinvolgimento sulle problematiche socio-assistenziali;
 - promozione di realtà a carattere ricreativo e socio culturale, mirate all'autonomia di persone anziane o handicappate o comunque di soggetti a rischio di emarginazione, al fine di favorirne la socializzazione ed evitarne l'isolamento;
 - soluzione di problemi di carattere vario e legate ad avvenimenti eccezionali (furti di materiale, acquisto di arredi, ecc.).

Art. 13 – Soggetti interessati

1. I soggetti di cui all'articolo precedenti devono avere una sede ed operare nel territorio del Comune di Novara, salvo casi eccezionali, che saranno di volta in volta esaminati e valutati dalla Giunta Comunale. Saranno prese prioritamente in considerazione le Libere Associazioni iscritte nel Registro provinciale delle Organizzazioni di Volontariato o dell'Albo delle libere Associazioni tenuto dal Comune di Novara.
2. E' attribuita priorità alle Associazioni di Volontariato che intervengono in settori per i cui bisogni l'Amministrazione Comunale ritiene di fornire un'efficace ed efficiente risposta .

Art. 14 - Procedura di accesso ai contributi

1. I Soggetti che intendono accedere ai finanziamenti di cui al presente Regolamento dovranno presentare ogni anno specifica domanda, di norma:
 - entro il 31 marzo, qualora intendano ottenere la concessione di contributi a sostegno della propria attività di carattere generale;
 - entro il 31 maggio, per la concessione di contributi a sostegno di iniziative specifiche.Non possono essere presentate, nello stesso anno, domande intese ad ottenere contributi per entrambi i casi.
2. Le domande intese ad ottenere i contributi in argomento, firmate dai legali rappresentanti degli Enti e delle Associazioni interessate, dovranno essere corredate da:
 - documentazione atta a definire esattamente tipo e finalità dell'Associazione;
 - copia del Bilancio preventivo dell'esercizio per il quale si richiede il contributo;
 - copia del Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
 - relazione dell'attività prevista per l'anno in corso;
 - dichiarazione riportante le agevolazioni e i contributi eventualmente ricevuti dal comune nell'anno in corso e nell'anno precedente;
 - semestralmente l'Assessore competente riferirà nell'apposita commissione relativamente ai contributi concessi.

Art. 15 - Interventi eccezionali

1. Contributi possono essere concessi anche a soggetti, pubblici e privati, per sostenere, in caso di particolare rilevanza, interventi umanitari e solidaristici verso altre comunità in impellenti condizioni di bisogno ovvero per appoggiare iniziative di interesse generale, rispetto a cui la partecipazione del Comune costituisce coerente interpretazione ed attuazione dei valori e sentimenti morali, sociali, culturali presenti nella comunità impegnando risorse previste negli appositi capitoli di bilancio.

Art.16 - Erogazione

1. Per la ripartizione della somma stanziata in Bilancio, previa verifica della sussistenza dei requisiti, ed anche sulla base del numero delle domande pervenute, si terrà conto dei seguenti criteri:

- utilità, importanza, rilievo civile e sociale dell'attività o dell'iniziativa;
- coincidenza con interessi diffusi nella comunità;
- fruizione di altri contributi da parte di enti o Circoscrizioni;
- attività o iniziative volte alla presentazione di servizi non erogati o solo in parte erogati da enti pubblici;
- carattere innovativo del progetto e sua ripetibilità;
- sinergia e collaborazione tra associazioni e con servizi pubblici;
- impiego di giovani e di anziani come volontari.

Art. 17 - Controlli

1. In caso di accoglimento delle domande di contributi, gli Enti ed Associazioni di Volontariato interessate dovranno inviare al Comune, entro il 31 marzo dell'anno successivo e comunque dopo il ricevimento degli stessi, apposita documentazione attestante l'effettiva utilizzazione delle somme ricevute.

CAPO III

Concessione di contributi diretti a ridurre la pressione fiscale e a favorire nuove imprese

Art. 18 - Contributi a favore di nuove attività produttive

1. Possono essere erogati contributi a favore delle imprese industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizi di nuova costituzione o che abbiano aperto la sede legale e/o operativa nel Comune di Novara, per favorire l'insediamento nel territorio comunale di nuove attività produttive.
2. Le agevolazioni possono consistere nell'erogazione di un contributo massimo pari a:
 - I.M.U. quota comunale dovuta e versata, per il triennio successivo all'apertura dell'attività, relativa a fabbricati direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo di tali tributi per lo svolgimento di una nuova impresa.
 - I.M.U. quota comunale fino a concorrenza dell'imposta dovuta e versata, per il triennio successivo alla data di inizio lavori, sulle aree edificabili per le quali sia stata rilasciata concessione edilizia per le imprese che presentino la comunicazione di inizio lavori per la costruzione di unità immobiliari destinate ad insediamenti produttivi industriali, artigianali, commerciali, strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere e di servizi. Tale contributo è

erogato condizione che il proprietario del terreno e dell'immobile ivi realizzato coincidano, che la costruzione sia ultimata nei tre anni previsti dal titolo edilizio, che il medesimo proprietario del terreno e dell'immobile inizi la nuova attività entro un anno dalla fine lavori

- TARES (o tributo analogo) dovuta e versata per triennio successivo all'apertura dell'attività, sugli immobili direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo di tali tributi per lo svolgimento di una nuova impresa.
3. La Giunta Comunale determina, in relazione alle previsioni di bilancio, requisiti soggettivi ed oggettivi, termini e modalità per l'erogazione dei contributi; nei casi non programmabili delibera l'ammissione al contributo definendone il massimo erogabile, previa pubblicazione di apposito bando da parte del Dirigente.

Art. 19 - Contributo per la riduzione della pressione tributaria e sostegno al consumo di famiglie

1. Al fine di procedere alla riduzione della pressione fiscale a carico delle famiglie, conseguente alle misure di rigore e di inasprimento della tassazione sui beni immobili, secondo principi di equità e con l'intento di sostenere e stimolare la ripresa dei consumi, può essere istituito un fondo per l'equità fiscale, finanziato con il gettito dell'attività di recupero elusione ed evasione fiscale, consistente nel riconoscimento ed erogazione di un contributo a favore di nuclei famigliari .
2. Le agevolazioni consistono nell'erogazione di un contributo pari alla quota massima corrispondente a:
 - I.M.U. quota comunale dovuta e versata nell'anno relativa a fabbricati direttamente ed interamente utilizzati dai soggetti passivi del nucleo quale abitazione principale e pertinenze della stessa.
 - TARES (o tributo analogo) dovuta e versata sull'immobile posseduto, detenuto o comunque occupato direttamente utilizzato dal soggetto passivo quale abitazione principale.

TITOLO III

Modalità degli interventi

CAPO I Disposizioni comuni

Articolo 20 - Benefici economici per attività ordinarie, per attività specifiche o progetti ovvero per attività o iniziative non ricorrenti

1. La concessione di benefici economici da parte del Comune di Novara a soggetti pubblici o privati è effettuata previa emanazione di un bando, adeguatamente pubblicizzato, da parte del dirigente dell'ufficio competente a titolo di concorso per attività ordinariamente svolte.
2. La concessione di benefici economici da parte del Comune di Novara a soggetti pubblici o privati è effettuata previa emanazione di un bando, adeguatamente pubblicizzato, da parte del dirigente dell'ufficio competente per l'effettuazione di ricorrenti manifestazioni , progetti di particolare interesse per la cittadinanza.
3. Oltre ai casi di cui al comma precedente, la concessione di benefici economici può riguardare singole attività o iniziative aventi carattere non ricorrente, sempre che rivestano, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, interesse per la comunità cittadina

Articolo 21 - Criteri per la scelta delle attività e delle iniziative da sostenere

1. Le istanze di concessione dei benefici economici vengono prese in esame solamente nel caso in cui le attività previste siano conformi ai seguenti criteri:

- a) rispondenza alle finalità generali perseguite dal Comune, fissate dalla Costituzione, dalla legge o dallo statuto comunale;
- b) rispondenza agli atti di programmazione approvati dal Consiglio Comunale.

Articolo 22 - Contributi in conto capitale

1. Ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett.b), fatta eccezione per gli enti pubblici, possono essere concessi contributi a titolo di concorso alle spese di conservazione e/o ampliamento di impianti e strutture, sia di proprietà comunale che di proprietà di terzi, utilizzati dai soggetti medesimi per lo svolgimento di attività rientranti tra quelle indicate all'art. 2.

Articolo 23 - Vantaggi economici

1. Ai medesimi soggetti di cui all'art. 3, comma 1, possono essere concessi, in luogo o in aggiunta alla erogazione di sovvenzioni e contributi, per lo svolgimento di attività comprese tra quelle di cui all'art. 2, l'esenzione da tariffe o il loro pagamento parziale, per la concessione di locali, spazi, strutture, attrezzature, servizi e materiale di proprietà comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

2. I provvedimenti adottati ai fini di cui al comma precedente indicano l'importo economico del vantaggio attribuito.

Articolo 24- Interventi straordinari

1. Il Comune può disporre la concessione di contributi e/o vantaggi economici in favore dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento, al verificarsi di situazioni di carattere straordinario che lo richiedano, nonché a fronte di iniziative di aiuto e solidarietà anche verso altre comunità italiane o straniere, in seguito a calamità o altri eventi eccezionali, in esito ai quali si siano verificate la perdita di vite umane o gravi infermità, e/o che abbiano creato nella comunità particolare commozione e partecipazione.

2. Nei casi indicati al precedente comma, la concessione dei contributi è effettuata previa deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale che individui finalità, modalità ed entità del contributo da concedere.

CAPO II

Modalità di erogazione dei benefici economici

Articolo 25- Modalità e termini per la presentazione delle istanze

1. Le domande per la concessione dei benefici economici di cui all'art. 1, sottoscritte dal soggetto richiedente o da suo legale rappresentante, sono inviate al Sindaco di Novara.
2. I dirigenti dei competenti uffici comunali, ove lo consenta la tipologia dell'evento per il quale viene richiesta la concessione di un beneficio, provvedono, attraverso la pubblicazione con forme adeguate di appositi bandi, a dare informazione circa le modalità e termini per accedere ai benefici economici.
3. Le istanze volte all'ammissione ai benefici economici recano l'indicazione dei requisiti posseduti e delle finalità perseguite dal richiedente.
4. Le istanze volte alla concessione di contributi per attività ordinarie sono corredate da:
 - a) relazione illustrativa dell'attività che si intende svolgere e di quella eventualmente svolta nell'anno precedente;
 - b) copia del bilancio preventivo dell'attività per la quale viene richiesto il contributo e del consuntivo dell'attività svolta nell'esercizio precedente;
 - c) dichiarazione del richiedente o suo legale rappresentante da cui risulti se, per l'anno in corso, siano stati richiesti e/o assegnati per l'attività che si intende svolgere altri benefici economici, con l'indicazione, in caso affermativo, della tipologia e dell'importo del beneficio;
 - d) idonea documentazione informativa relativa, in particolare, agli aspetti promozionali e di immagine dell'iniziativa proposta;
 - e) ogni altra eventuale documentazione richiesta dai singoli bandi, ivi compresa, ove occorra, la dichiarazione circa il rispetto delle norme di cui all'art. 14, comma 2.
5. Le domande per la concessione di benefici economici destinati a specifiche attività o progetti sono corredate da:
 - a) relazione illustrativa dell'iniziativa o progetto che si intende realizzare, in cui sono esplicitate le finalità che si intendono perseguire e la data di svolgimento;
 - b) copia del bilancio preventivo relativo all'iniziativa o progetto da svolgere;
 - c) idoneo materiale di informazione dal quale emergano, in particolare, gli aspetti promozionali e di immagine dell'attività proposta;
 - d) ogni altra eventuale documentazione richiesta dai singoli bandi.
6. L'ammissibilità alla contribuzione ed i criteri per stabilire l'ammontare complessivo dei benefici economici da erogare a sostegno delle attività sono stabiliti di volta in volta dalla Giunta Comunale, anche tenuto conto delle contribuzioni erogate dall'Amministrazione Comunale per iniziative analoghe per contenuti e/o impatto
7. Il richiedente è tenuto a presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente la regolarità degli adempimenti dichiarativi e di versamento dei tributi locali. La verifica della veridicità di tale dichiarazione costituisce presupposto per l'erogazione dei benefici economici.

Articolo 26 - Entità dei benefici economici

1. La Giunta Comunale, in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione o con apposita deliberazione, stabilisce ai fini dell'erogazione dei benefici economici di cui all'art. 1, l'ammontare delle risorse finanziarie da assegnare ai dirigenti degli uffici competenti, in relazione alle diverse tipologie di attività e fissa i criteri da applicare per ogni settore di cui all'art. 2, comma 1, nell'ambito dei criteri generali di cui al presente Regolamento.
2. La misura dei benefici economici è determinata, sulla base del budget assegnato per la contribuzione e di tutti o taluni degli elementi di valutazione previsti dal presente regolamento seguenti, nell'ordine di priorità e rilevanza dei fattori di valutazione stabiliti nel bando:
 - a. gratuità delle prestazioni rese o livello di costi di partecipazione a carico dell'utenza ;
 - b. natura dell'attività svolta dal richiedente, a carattere sostitutivo, integrativo o complementare rispetto a quella dell'Amministrazione Comunale ;
 - c. livello di aderenza ai programmi dell'amministrazione;
 - d. contenuti qualitativi dell'iniziativa o dell'attività proposta;
 - e. carattere di originalità e/o di innovatività dell'iniziativa o del programma
 - f. entità del contributo richiesto rispetto all'importo complessivo e all'eventuale sostegno economico già assicurato da altri soggetti pubblici o privati;
 - g. capacità economiche – organizzative ed esperienze maturate dal richiedente;
 - h. eventuale titolarità di una concessione assentita dal Comune di Novara, ai sensi della vigente regolamentazione in materia, a canone abbattuto ed entità dell'abbattimento medesimo;
 - i. presenza di contributi, in qualunque forma concessi, da parte di soggetti pubblici o privati;
 - j. diffusione sul territorio;
 - k. natura, qualità e genere degli istanti e/o degli associati
 - l. rapporto tra costo previsto e risultato perseguito.
3. Nel bando possono essere individuati e/o specificati ulteriori criteri e/o fattori di valutazione in relazione alla specificità della contribuzione da erogare , su conforme deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale.
4. L'importo complessivo dell'erogazione non può, di norma, superare il 50 per cento delle spese ritenute ammissibili; il dirigente del competente ufficio, su conforme deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale può derogare al limite massimo stabilito.
5. Per iniziative o attività di particolare rilievo e per iniziative con carattere non programmabile, il dirigente del competente ufficio eroga i benefici economici , su conforme deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale in cui sono fissati il budget massimo erogabile e i criteri per la determinazione del contributo, anche con riferimento ad iniziative analoghe, per contenuti ed impatto, che hanno beneficiato di contribuzione.

Articolo 27 - Erogazione

1. La concessione dei benefici economici di cui all'art. 1 è disposta con atti dei dirigenti degli uffici competenti, a seguito di apposita istruttoria effettuata sulla base dei criteri e delle modalità fissati nel presente Regolamento e nei bandi di cui all'articolo precedente.
2. La concessione dei benefici economici è comunque effettuata a condizione che le iniziative che si intende sostenere si svolgano nel rispetto del programma presentato, ovvero che il programma ordinario delle attività del soggetto venga attuato.
3. Con gli atti dirigenziali di cui al precedente comma 1 vengono impegnate le somme necessarie con riferimento a ciascun soggetto destinatario dei benefici economici.

4. L'erogazione dei benefici economici è effettuata, di norma, dopo la realizzazione dell'iniziativa, su presentazione della seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata delle attività poste in essere, con precisa indicazione dei risultati conseguiti sotto l'aspetto gestionale ed economico-finanziario, valutati in base alla documentazione presentata nell'istanza di cui all'art. 15. Dalla relazione deve risultare il raffronto tra i risultati previsti al momento della domanda e quelli effettivamente ottenuti, con l'indicazione delle eventuali cause, non imputabili al soggetto richiedente, per le quali non sono stati conseguiti i risultati programmati in origine;
- b) prospetto delle spese effettivamente sostenute, debitamente documentate;
- c) prospetto delle entrate, comprensive delle erogazioni o sponsorizzazioni effettivamente ottenute da parte di altri enti pubblici o da parte di privati;
- d) relazione circa l'utilizzazione dei benefici economici erogati dalla Civica Amministrazione.

5. Le richieste di liquidazione delle somme concesse ed i documenti necessari di cui ai commi precedenti sono presentati a conclusione dell'attività o dell'iniziativa e comunque, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione della stessa.

6. In casi particolari debitamente motivati, previa deliberazione della Giunta Comunale, l'erogazione può essere ripartita in due o più quote percentuali. In questo caso, la prima quota può essere erogata prima dell'attività o dell'iniziativa, a titolo di acconto, mentre le altre quote vengono corrisposte a misura e all'avanzamento dell'attività stessa. L'ultima quota è corrisposta a conclusione dell'attività o dell'iniziativa.

7. Per i benefici economici di cui al comma 1 dell'art. 14, i tempi e modalità in una o più rate, e tempi di erogazione sono definite nel bando o nel provvedimento di concessione del contributo.

8. Nel caso in cui il dirigente dell'ufficio competente ravvisi una discordanza tra i risultati economico-finanziari e gestionali previsti al momento della presentazione della domanda e i risultati effettivamente conseguiti, anche in termini di minori spese o di maggiori entrate, senza che vi siano motivi oggettivi ed imprevedibili tali da giustificare tale discordanza, la misura del contributo può essere proporzionalmente ridotta. In questo caso, il dirigente suddetto valuta tutte le circostanze rilevanti e stabilisce con atto motivato l'ammontare del contributo.

Articolo 28 - Verifiche sullo svolgimento delle attività e delle iniziative finanziate

1. Il dirigente dell'ufficio competente verifica, nel rispetto dell'autonomia gestionale, organizzativa e decisoria dei beneficiari, lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative finanziate con gli interventi dell'Amministrazione comunale.

2. A seguito della verifica di cui al precedente comma 1, il dirigente dell'ufficio competente, ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 21, comma 8, provvede al recupero delle somme eventualmente corrisposte in eccedenza.

3. In ogni caso, il responsabile del servizio, tramite l'assessore di riferimento, informa la Giunta Comunale dei risultati delle manifestazioni cui il Comune ha contribuito.

Articolo 29 - Decadenza

1. Decadono dal beneficio concesso i soggetti che:

- a) non realizzino l'attività o l'iniziativa per cui è stato concesso il vantaggio economico;
- b) realizzino l'attività o l'iniziativa in modo irregolare, anche in relazione all'assenza di barriere architettoniche od, in alternativa, alla mancata assistenza alle persone svantaggiate al fine di favorirne la

partecipazione, ovvero realizzino tale attività o iniziativa con ritardo e comunque senza tenere conto degli interessi pubblici da perseguire, nonostante l'invito a modificare il proprio comportamento da parte del dirigente del competente ufficio;

- c) impieghino le somme concesse violando il vincolo di destinazione imposto con l'atto di concessione del beneficio;
- d) non presentino la richiesta di liquidazione o non forniscano la documentazione richiesta a corredo della richiesta medesima, ai sensi dell'art. 21, senza ragionevole giustificazione;
- e) incorrano in violazioni della vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia contributiva, retributiva ed assicurativa del personale utilizzato;
- f) che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione statale e/o locale;

2. Nelle ipotesi descritte al comma precedente, il dirigente dell'ufficio competente può provvisoriamente sospendere l'erogazione del beneficio e invitare il beneficiario ad adeguare il proprio comportamento alle direttive impartite. Laddove il soggetto non si conformi alle direttive impartite, il suddetto dirigente, con apposito provvedimento, dichiara la decadenza dal beneficio informandone l'assessore di riferimento con propria relazione motivata.

3. La dichiarazione di decadenza comporta la restituzione totale delle somme percepite.

4. La dichiarazione di decadenza può essere considerata dall'Amministrazione comunale causa ostativa alla concessione di nuove provvidenze economiche, nel biennio successivo.

Articolo 30 - Condizioni generali di concessione dei benefici

- 1. Il Comune, in ogni caso, resta estraneo a qualunque rapporto di obbligazione che si venga a costituire fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.
- 2. Il Comune non assume a proprio carico alcuna responsabilità circa l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni, iniziative o progetti finanziati.
- 3. Dette condizioni sono riportate negli atti autorizzativi e/o erogativi delle provvidenze, adottati dal dirigente del competente Ufficio.

CAPO III Del patrocinio

Articolo 31- Disposizioni di carattere generale

- 1. Il Comune di Novara concede il proprio patrocinio a soggetti pubblici o privati i quali intendano promuovere iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale, economico e artistico che si svolgano all'interno del territorio cittadino ed, eccezionalmente, all'esterno del medesimo purché presentino un contenuto strettamente legato alla città o siano ritenute di particolare rilievo per la stessa.
- 2. Il patrocinio consiste nell'informare la cittadinanza dell'apprezzamento e del pubblico riconoscimento da parte dell'Amministrazione comunale del valore delle iniziative e delle manifestazioni per le quali viene concesso.
- 3. La concessione del patrocinio non comporta spese a carico del bilancio del Comune, salvo il caso in cui sia anche prevista la concessione di un contributo o l'uso gratuito di locali, spazi, strutture, attrezzature, servizi e materiali di civica proprietà, necessari alle attività o iniziative patrocinate,

4. La concessione del patrocinio avviene con le modalità stabilite ai successivi artt. 33 e seguenti.
5. Resta fermo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti in materia di riduzione ed esenzione di tassa sulla pubblicità e Tosap per le iniziative patrocinate dal Comune.

Articolo 32- Beneficiari

1. Il patrocinio è concesso a:
 - a) comuni, province, università, comunità montane ed altri enti pubblici;
 - b) associazioni, istituzioni ed altre organizzazioni private che, per notorietà e struttura sociale possedute, diano garanzia di correttezza e validità delle iniziative;
 - c) soggetti privati di chiara fama e prestigio.
2. I soggetti beneficiari del patrocinio sono tenuti a far risultare in tutte le forme di pubblicizzazione che le attività sono realizzate con il patrocinio del Comune di Novara. Le modalità dell'uso del logo del Comune sono preventivamente concordate con i responsabili dei vari procedimenti.

Articolo 33 - Istanze

1. Le istanze relative alla concessione di patrocini sono rivolte al Sindaco di Novara e sottoscritte dal richiedente o da suo legale rappresentante. Tali istanze sono presentate almeno trenta giorni prima della manifestazione.
2. Le istanze di cui al comma precedente sono corredate da:
 - a) relazione illustrativa dell'iniziativa che si intende realizzare, con l'indicazione degli obiettivi, delle modalità attuative, dei destinatari, del periodo di svolgimento e della previsione di spesa;
 - b) dichiarazione dalla quale risulti se, per la stessa iniziativa, sono stati richiesti altri patrocini o benefici economici ad altri enti.
3. L'istruttoria delle domande è curata dalla Segreteria del Sindaco o dagli uffici di volta in volta interessati.

Articolo 34 - Provvedimento di concessione

1. La concessione del patrocinio è disposta con deliberazione della Giunta comunale anche qualora sia prevista una partecipazione finanziaria del Comune o l'uso gratuito di locali, spazi, strutture, attrezzature, servizi e materiali di civica proprietà, che adotta gli indirizzi in ordine al contributo da erogare con provvedimento dirigenziale del Dirigente o il vantaggio economico da attribuire.

CAPO IV Vantaggi economici

Articolo 35 – Immobili destinati ad uso associativo

1. Con apposito regolamento sono disciplinate - l'assegnazione e la gestione degli immobili destinati ad uso associativo ed alle finalità di cui all'art. 2.

Articolo 36 – Accordi di collaborazione e convenzioni

1. Per la realizzazione di specifiche iniziative e/o di interventi di particolare interesse per la collettività il Comune può stipulare accordi e/o convenzioni nel rispetto dei principi e delle norme previste dal presente regolamento in quanto compatibili. L'ente può partecipare all'organizzazione delle iniziative e/o interventi attraverso ausili di carattere economico, di personale, di strutture e/o attrezzature, servizi di proprietà previa stipula di apposito accordo di collaborazione. Gli accordi sono autorizzati con deliberazione d'indirizzo della Giunta Comunale.

Articolo 37- Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione

INDICE

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1 Oggetto	pag. 1
Art. 2 Finalità	pag. 1
Art. 3 Destinatari	pag. 2
Art. 4 Tipologie di intervento	pag. 2

TITOLO II

Aree tematiche di intervento

CAPO I Le singole aree

Art. 5 Attività sportive	pag. 3
Art. 6 Attività educative	pag. 3
Art. 7 Attività culturali, di spettacolo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e di realizzazione di eventi	pag. 3
Art. 8 Attività diverse di impegno civile	pag. 4
Art. 9 Attività di promozione del tessuto economico e dei servizi turistici	pag. 4
Art. 10 Attività di protezione civile	pag. 4
Art. 11 Promozione della città	pag. 4

CAPO II Concessione di contributi ad enti, istituzioni ed associazioni che operano in campo socio – assistenziale

Art. 12 Definizione campo di intervento	pag. 5
Art. 13 Soggetti interessati	pag. 5
Art. 14 Procedura di accesso ai contributi	pag. 5
Art. 15 Interventi eccezionali	pag. 6
Art. 16 Erogazione	pag. 6
Art. 17 Controlli	pag. 6

CAPO II Concessione di contributi diretti a ridurre la pressione fiscale, a favorire nuove imprese

Art. 18 Contributi a favore di nuove attività produttive pag. 6

Art. 19 Contributo per la riduzione della pressione tributaria e sostegno
al consumo di famiglie pag. 7

TITOLO III

Modalità degli interventi

CAPO I Disposizioni comuni

Art. 20 Benefici economici per attività ordinarie, per attività specifiche o progetti ovvero
per attività o iniziative non ricorrenti pag. 7

Art. 21 Criteri di scelta delle attività e delle iniziative da sostenere pag. 8

Art. 22 Contributi in conto capitale pag. 8

Art. 23 Vantaggi economici pag. 8

Art. 24 Interventi straordinari pag. 8

CAPO II Modalità di erogazione dei benefici economici

Art. 25 Modalità e termini per la presentazione delle istanze pag. 9

Art. 26 Entità dei benefici economici pag. 10

Art. 27 Erogazione pag. 10

Art. 28 Verifiche sullo svolgimento delle attività e delle iniziative finanziate pag. 11

Art. 29 Decadenza pag. 11

Art. 30 Condizioni generali di concessione dei benefici pag. 12

CAPO III Del patrocinio

Art. 31 Disposizioni di carattere generale pag. 12

Art. 32 Beneficiari pag. 13

Art. 33 Istanze pag. 13

Art. 34 Provvedimento di concessione pag. 13

CAPO IV Vantaggi economici

Art. 35 Immobili destinati ad uso associativo

pag. 14

Art. 36 Accordi di collaborazione e convenzioni

pag. 14

Art. 37 Entrata in vigore

pag. 14